



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

**Responsabile di settore: IZZI LUIGI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4313 del 29-09-2015

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 17830 - Data adozione: 25/10/2018**

Oggetto: Concessione dei contributi in favore dei piccoli comuni in situazione di disagio a norma dell'articolo 82 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.68.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/11/2018

Numero interno di proposta: 2018AD019023

## IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale del 27 dicembre 2011 n. 68 concernente “Norme sul sistema delle autonomie locali;

Visto l'articolo 82, comma 1, della legge regionale n. 68/2011 che prevede la concessione di un contributo annuale ai comuni con dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti che risultano nella graduatoria di cui all'articolo 80, comma 3, della legge regionale medesima in situazione di maggior disagio e che, salvo il caso dei comuni di cui all'articolo 54, comma 2, della legge regionale medesima, esercitano esclusivamente mediante l'unione di comuni di cui fanno parte almeno cinque funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 28, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l bis), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010. In aggiunta o in sostituzione di una o più funzioni fondamentali sono considerate una o più funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4);

Visto l'articolo 82, comma 2, della legge regionale n. 68/2011, che prevede che il contributo annuale è concesso in misura identica per ciascun comune, fino a concorrenza delle risorse disponibili nel bilancio regionale dell'anno finanziario di riferimento, e che l'individuazione dei comuni che hanno titolo alla concessione del contributo e la sua esatta determinazione sono effettuati con i seguenti criteri:

- a) si individua la misura teorica del contributo attribuibile a ciascun comune, corrispondente al 2 per cento delle risorse disponibili;
- b) si individuano i soli comuni ai quali potrebbe essere concesso il contributo in considerazione del maggior disagio che risulta dalla graduatoria di cui all'articolo 80, comma 3, e della possibilità di attribuire a ciascuno di essi la misura teorica di cui alla lettera a); se l'ultimo comune da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati anche i comuni con detto valore;
- c) si prendono in considerazione nell'anno di riferimento solo i comuni, tra quelli della lettera b), che risultano avere i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 68/2011. Le risorse disponibili sono ripartite in modo tale che a ciascuno di essi sia concessa, nel limite massimo di 25.000,00 euro, una somma di identico valore;
- d) se, a seguito del riparto di cui alla lettera c), residuano risorse disponibili, queste sono assegnate agli altri comuni che risultano nella graduatoria, aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 68/2011, nell'ordine ivi previsto e fino a concorrenza delle risorse residue, in modo tale che a essi sia attribuito un contributo nella stessa misura dei comuni beneficiari ai sensi della medesima lettera c); se l'ultimo comune aggiuntivo da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati anche i comuni con detto valore, e le risorse residue sono ripartite in misura identica tra tutti i comuni aggiuntivi, anche se la misura del contributo è inferiore a 25.000,00 euro;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 272, recante “Approvazione termini e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio a norma dell'articolo 82 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2018, n. 884, recante “Procedimento di concessione dei contributi ai piccoli comuni in situazione di maggior disagio. Modifiche all'Allegato A alla D.G.R. 272/2017.”;

Visto il punto 1 dell'allegato A alla D.G.R. 272/2017 che prevede che il termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi è stabilito con decreto del dirigente del settore Affari istituzionali e delle autonomie locali della direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali;

Visto il decreto dirigenziale 13 aprile 2018, n. 5370, con il quale è stato stabilito nel 1° ottobre 2018 il termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi di cui all'articolo 82 della l.r. 68/2011;

Considerato che il paragrafo 8 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 272, dispone che se sussistono le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 82 della l.r. n. 68/2011 nel calcolo devono essere considerati i comuni derivanti da fusione, nei casi previsti dall'articolo 65 della l.r. 68/2011 e dalle leggi regionali di fusione, e che sia assegnato un contributo pari al multiplo della somma attribuibile a ogni singolo comune in ragione del numero dei comuni originari da considerare;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2017, n. 11480, recante "Aggiornamento della graduatoria generale del disagio, a norma dell'articolo 80, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2018, n. 55, con la quale sono stati stabiliti termini e modalità per la verifica dell'effettivo esercizio associato delle funzioni comunali da parte dell'unione dei comuni ai sensi dell'articolo 91, comma 2, e per gli effetti dell'articolo 82 della legge regionale n. 68 del 2011;

Visto il comma 2 bis dell'articolo 90 l.r. 68/2011 che prevede che a decorrere dall'anno 2017 l'esercizio associato della funzione "sportello unico delle attività produttive" può essere considerato tra le funzioni valide per l'ammissione delle unioni di comuni ai contributi solo se risulta anche la sussistenza dei requisiti di interoperabilità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2017 n. 639, con la quale sono stati individuati i requisiti di interoperabilità del SUAP associato;

Vista la nota AOOGR/479076/A.080 del 16 ottobre 2018, con la quale il Settore Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della Società dell'informazione ha comunicato che le seguenti unioni risultano possedere i requisiti di interoperabilità del Suap Associato, in conformità alla D.G.R. n. 639 del 19 giugno 2017:

- Unione dei Comuni Montani del Casentino per i comuni di: Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Talla;
- Unione dei Comuni del Pratomagno per i comuni di: Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna;
- Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana per i comuni di: Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro, Sestino;
- Unione Montana dei Comuni del Mugello per i comuni di: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio;
- Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve per i comuni di: Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo;
- Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana per i comuni di: Arcidosso, Castell'Azzara, Castel del Piano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano;
- Unione di Comuni Montani Colline del Fiora per i comuni di: Manciano, Pitigliano, Sorano;
- Unione di Comuni Montana Colline Metallifere per i comuni di: Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri;
- Unione Comuni Garfagnana per i comuni di: Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Sillano Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Villa Collemandina, Castelnuovo di Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli;

- Unione Montana Alta Val di Cecina per i comuni di: Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance;
- Unione dei Comuni Parco Altavaldera per i comuni di: Chianni, Lajatico, Peccioli, Terricciola;
- Unione Valdera per i comuni di: Buti, Bientina, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera;
- Unione dei Comuni della Val di Bisenzio per i comuni di: Cantagallo, Vaiano, Vernio;
- Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese per i comuni di: Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio, Sambuca Pistoiese;
- Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia per i comuni di: Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d'Orcia;
- Unione dei Comuni Valdichiana Senese per i comuni di: Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda;
- Unione dei Comuni della Val di Merse per i comuni di: Chiusdino, Monticiano, Murlo, Sovicille;
- Unione dei Comuni della Versilia per i comuni di: Camaiore, Seravezza, Stazzema, Massarosa, Forte dei Marmi, Pietrasanta;
- Unione di Comuni Montana Lunigiana limitatamente ai comuni di: Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri;

Considerato che nel corso dell'istruttoria l'Ufficio precedente ha valutato :

- l'effettività dell'esercizio associato delle funzioni per le quali la D.G.R. n. 55/2018 richiedeva la verifica e ha preso atto che, sebbene non oggetto di verifica di effettività, deve essere considerata anche la funzione "catasto" tra quelle valide per il raggiungimento del numero minimo, a norma del punto 2.6, lettera b), dell'allegato A alla D.G.R. n. 55/2018
- le funzioni conferite all'unione dei comuni dopo la data della verifica ai sensi dell'art. 90 comma 2 lett b) della l.r. n.68/2011;

Considerato che di seguito, per ogni comune potenzialmente beneficiario del contributo, si darà atto delle funzioni rilevanti indicate dallo statuto dell'unione di appartenenza, degli esiti delle verifiche di effettività e infine, riassuntivamente, del numero delle funzioni che risultano esercitate, e che devono essere considerate ai fini della concessione del contributo, comprese quelle che, per le motivazioni precedentemente indicate, non sono state oggetto di verifica;

Considerato che lo stanziamento di bilancio risulta pari a euro 500.000,00 e che pertanto per effetto dell'articolo 82, comma 1, lettera a), della l.r. 68/2011, la misura teorica del contributo attribuibile a ciascun comune è pari a euro 10.000,00;

Considerato che i comuni potenzialmente beneficiari del contributo teorico risultano i seguenti:  
 Abetone Cutigliano, Badia Tedalda, Bagnone, Camporgiano, Caprese Michelangelo, Careggine, Casola in Lunigiana, Castel San Niccolò, Castell'Azzara, Castelnuovo di Val di Cecina, Castiglione di Garfagnana, Castiglione d'Orcia, Chianni, Chitignano, Chiusdino, Cinigiano, Comano, Fabbriche di Vergemoli, Filattiera, Fosciandora, Londa, Marradi, Minucciano, Molazzana, Montecatini Val di Cecina, Montemignaio, Monterotondo Marittimo, Monteverdi Marittimo, Monticiano, Montieri, Mulazzo, Palazzuolo sul Senio, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Radicondoli, Roccalbegna, Sambuca Pistoiese, San Casciano dei Bagni, San Godenzo, San Romano in Garfagnana, Santa Fiora, Sassetta, Seggiano, Semproniano, Sestino, Sillano Giuncugnano, Stazzema, Talla, Trequanda, Tresana, Vagli Sotto, Villa Collemandina, Zeri;

Considerato che ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale n. 68/2011, in caso di fusione che coinvolga un comune rientrante tra quelli beneficiari del contributo di cui all'articolo 82, il

contributo di cui all'articolo medesimo spetta al comune risultante dalla fusione rientrante nella graduatoria vigente al momento dell'approvazione della legge di fusione, e che pertanto il contributo deve essere altresì concesso ai comuni di Castelfranco Piandiscò, Crespina Lorenzana, Pratovecchio Stia, San Marcello Piteglio;

Considerato che alla data di avvio del procedimento di concessione del contributo, l'Ufficio procedente ha effettuato l'accertamento sulla base degli atti trasmessi entro il 1° ottobre 2018 ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della l.r. 68/2011, compresi i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto e dagli statuti pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, considerando le verifiche di effettività svolte nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale medesima;

Considerato che, per il comune di Badia Tedalda, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana", costituita in data 23 dicembre 2011; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 2 del 13 gennaio 2016, Supplemento n. 7, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 31 dicembre 2012;
  - b) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 31 dicembre 2011;
  - c) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 31 dicembre 2011;
  - d) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 1° novembre 2012;
  - e) servizi in materia di statistica dal 30 dicembre 2015;
  - f) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 23 dicembre 2011;
2. il 15 maggio 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. n. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana per il comune di Badia Tedalda; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), e) e f), e ha dato esito positivo per le funzioni di cui alle lettere b), c), e) e f); con nota AOOGR/448331/A.080.050 del 26 settembre 2018 questo Ufficio ha comunicato all'Unione di comuni che il Settore Protezione civile regionale ha accertato che il piano di protezione civile adottato dall'Unione con deliberazione della Giunta n. 112 del 28 agosto 2018, è stato aggiornato ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 395 del 7 aprile 2015, e che sono state superate le criticità rilevate durante la prima fase della verifica, e che pertanto la seconda fase della verifica ha dato esito positivo;

Considerato che il comune di Badia Tedalda esercita mediante l'Unione di comuni di cui fa parte sei funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Bagnone, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di Comuni Montana Lunigiana", costituita in data 11 novembre 2011; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 40 del 4 ottobre 2017, Supplemento n. 143, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2013;

- b) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 1° gennaio 2014;
  - c) servizi in materia di statistica dal 1° gennaio 2012;
  - d) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2013;
  - e) pianificazione strutturale intercomunale di cui all'art. 23 LR 65/14 dal 22 settembre 2017;
  - f) vincolo idrogeologico, funzioni di competenza dei comuni relative alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) dal 1° gennaio 2012; procedimenti inerenti il vincolo paesaggistico dal 22 settembre 2017;
2. in data 20 marzo 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. n. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione di Comuni Montana Lunigiana per il comune di Bagnone; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), c), d), e), e f), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;

Considerato che il comune di Bagnone esercita mediante l'Unione di comuni di cui fa parte sei funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Camporgiano, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione Comuni Garfagnana", costituita in data 23 dicembre 2011; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 37 del 13 settembre 2017, Supplemento n. 128, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono, che l'unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
- a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 23 dicembre 2011;
  - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 30 dicembre 2011;
  - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 23 dicembre 2011;
  - d) servizi in materia di statistica dal 23 dicembre 2011;
  - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 23 dicembre 2011;
  - f) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, nei termini di cui agli articoli 23 e 24 della L.R. 65/2014 dal 14 settembre 2015;
  - g) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica dal 1° ottobre 2017;
2. in data 12 aprile 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione Comuni Garfagnana per il comune di Camporgiano; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), f) e g), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;

Considerato che il comune di Camporgiano esercita mediante l'Unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Caprese Michelangelo, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana", costituita in data 23 dicembre 2011; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte

Seconda, n. 2 del 13 gennaio 2016, Supplemento n. 7, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:

- a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 31 dicembre 2012;
  - b) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 31 dicembre 2011;
  - c) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 31 dicembre 2011;
  - d) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 1° novembre 2012;
  - e) servizi in materia di statistica dal 30 dicembre 2015;
  - f) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 23 dicembre 2011;
  - g) piano strutturale intercomunale dal 27 luglio 2018;
2. in data 15 maggio 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana per il comune di Caprese Michelangelo; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), e) e f), e ha dato esito positivo per le funzioni di cui alle lettere b), c), e) e f); con nota AOOGR/448331/A.080.050 del 26 settembre 2018 questo Ufficio ha comunicato all'Unione di comuni che il Settore Protezione civile regionale in data 20 settembre 2018 ha accertato che il piano di protezione civile adottato dall'Unione con deliberazione della Giunta n. 112 del 28 agosto 2018, è stato aggiornato ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 395 del 7 aprile 2015, e che sono state superate le criticità rilevate durante la prima fase della verifica, e che pertanto la seconda fase della verifica ha dato esito positivo; dopo la data della verifica è stata attivata la funzione "Piano strutturale intercomunale" con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 27 luglio 2018, detta ultima funzione può essere considerata ai fini del presente procedimento di concessione dei contributi;

Considerato che il comune di Caprese Michelangelo esercita mediante l'Unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Careggine, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione Comuni Garfagnana", costituita in data 23 dicembre 2011; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 37 del 13 settembre 2017, Supplemento n. 128, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi da 23 dicembre 2011;
  - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 30 dicembre 2011;
  - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 23 dicembre 2011;
  - d) servizi in materia di statistica dal 23 dicembre 2011;
  - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 23 dicembre 2011;
  - f) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, nei termini di cui agli articoli 23 e 24 della L.R. 65/2014 dal 14 settembre 2015;
  - g) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica dal 1° ottobre 2017;
2. in data 12 aprile 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio

associato delle funzioni svolte dall'Unione Comuni Garfagnana per il comune di Careggine; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), f) e g), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;

Considerato che il comune di Careggine esercita mediante l'Unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Casola in Lunigiana, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di Comuni Montana Lunigiana", costituita in data 11 dicembre 2011; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 40 del 4 ottobre 2017, Supplemento n. 143, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2013;
  - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 1° gennaio 2012;
  - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 1° gennaio 2014;
  - d) servizi in materia di statistica dal 1° gennaio 2012;
  - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2013;
  - f) pianificazione strutturale intercomunale di cui all'art 23 LR 65/14 dal 22 settembre 2017;
  - g) vincolo idrogeologico, funzioni di competenza dei comuni relative alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) dal 1° gennaio 2012; procedimenti inerenti il vincolo paesaggistico dal 22 settembre 2017;
2. in data 20 marzo 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione di Comuni Montana Lunigiana per il comune di Casola in Lunigiana; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), f), e g), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;

Considerato che il comune di Casola in Lunigiana esercita mediante l'Unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Castel San Niccolò, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei Comuni Montani del Casentino", costituita in data 29 novembre 2011; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 36 del 5 settembre 2018, supplemento n. 150, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2012;
  - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 11 settembre 2012;
  - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 1° gennaio 2012;
  - d) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 30 dicembre 2012;
  - e) servizi in materia di statistica dal 1° marzo 2015;
  - f) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2013;



- g) piano strutturale intercomunale dal 1° settembre 2018;
2. in data 22 maggio 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino per il comune di Castel San Niccolò sulla base dello statuto vigente a detta data (pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 16 del 23 aprile 2014, Supplemento n. 54), e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), e f), e ha dato esito positivo per le funzioni di cui alle lettere b), d), e), e f); il 18 settembre 2018, si è svolta la seconda fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011 all'Unione di comuni per la funzione "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi", e per la funzione "piano strutturale intercomunale", esercitata dall'Unione a decorrere dal 1° settembre 2018; con nota AOOGR/483691/A.080.050 del 18 ottobre 2018 l'Ufficio procedente ha comunicato all'Unione dei Comuni Montani del Casentino l'esito positivo della seconda fase della verifica per entrambe le funzioni;

Considerato che il comune di Castel San Niccolò esercita mediante l'Unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che per effetto dell'articolo 82, comma 1, della legge regionale n. 68/2011 e di quanto disposto al paragrafo 8 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 272, il comune di Castelfranco Piandiscò, istituito con legge regionale 18 giugno 2012, n. 32, per fusione dei comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò, è ammissibile al contributo per il comune estinto di Castelfranco di Sopra;

Considerato che, per il comune di Castell'Azzara, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana", costituita in data 20 settembre 2011; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT n. 23 del 6 giugno 2018, Supplemento 93, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
  - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo dal 1° gennaio 2014;
  - b) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale dal 1° gennaio 2014;
  - c) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2012;
  - d) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore dal 1° agosto 2012;
  - e) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 1° gennaio 2013;
  - f) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 31 ottobre 2012;
  - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 1° gennaio 2014;
  - h) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2012;
  - i) valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, procedimenti in materia paesaggistica dal 1° gennaio 2012;
2. in data 28 e 29 marzo 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011,

con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana per il comune di Castell'Azzara sulla base dello statuto vigente a detta data (pubblicato sul B.U.R.T - Parte Seconda, n. 45 del 7 novembre 2012, Supplemento n. 142), e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati); la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), g), h) e i), e ha dato esito positivo per le funzioni di cui alle lettere b), c), d), h) e i); alla data del 20 settembre 2018, l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana non ha provveduto a trasmettere documentazione integrativa per le funzioni il cui esito nella prima fase di verifica è stato negativo, pertanto dette funzioni non possono essere considerate nell'ambito del presente procedimento di concessione dei contributi;

Considerato che il comune di Castell'Azzara esercita mediante l'Unione di comuni di cui fa parte sei funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 1° ottobre 2018, il comune di Castelnuovo di Val di Cecina non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota AOOGR/456108/A.080.050 del 2 ottobre 2018, con la quale l'Ufficio procedente ha comunicato al Comune i motivi di inammissibilità, a norma del paragrafo 5 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 272, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il Comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il comune di Castelnuovo di Val di Cecina non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Castiglione di Garfagnana, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione Comuni Garfagnana", costituita in data 23 dicembre 2011; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 37 del 13 settembre 2017, Supplemento n. 128, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi da 23 dicembre 2011;
  - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 30 dicembre 2011;
  - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 23 dicembre 2011;
  - d) servizi in materia di statistica dal 23 dicembre 2011;
  - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 23 dicembre 2011;
  - f) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, nei termini di cui agli articoli 23 e 24 della L.R. 65/2014 dal 14 settembre 2015;
  - g) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica dal 1° ottobre 2017;
2. in data 12 aprile 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione Comuni Garfagnana per il comune di Castiglione di Garfagnana; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), f) e g), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;

Considerato che il comune di Castiglione di Garfagnana esercita mediante l'Unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Castiglione d'Orcia, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia", costituita in data 12 ottobre 2011; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 9 del 28 febbraio 2018, Supplemento n. 38, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2012;
  - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 1° gennaio 2012;
  - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 14 novembre 2012;
  - d) servizi in materia di statistica dal 1° gennaio 2012;
  - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2012;
  - f) valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, dal 1° gennaio 2012 e procedimenti in materia paesaggistica dal 2 febbraio 2015;
  - g) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore a decorrere dal 21 gennaio 2018;
2. in data 21 giugno 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia per il comune di Castiglione d'Orcia; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), f) e g), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica ad esclusione della funzione "edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore"; alla data del 20 settembre 2018 l'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia non ha provveduto a trasmettere documentazione integrativa per la funzione il cui esito nella prima fase di verifica è stato negativo, e pertanto detta funzione non può essere considerata nel presente procedimento di concessione dei contributi;

Considerato che il comune di Castiglione d'Orcia esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte sei funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Chianni, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei Comuni Parco Altavaldere", costituita in data 17 giugno 2016, divenuta efficace a decorrere dal 2 luglio 2016 per effetto dell'art. 24, comma 5 bis, della l.r. 68/2011; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, entrato in vigore il 1° novembre 2017, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 33 del 17 agosto 2016, Supplemento n. 131, così come rettificato con pubblicazione sul BURT - Parte Seconda n. 42 del 19 ottobre 2016 e sul BURT - Parte Seconda, n. 9 del 28 febbraio 2018, di modifica degli articoli 4, 5 e 6 dello statuto vigente, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
  - a) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 2 luglio 2016;
  - b) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 2 luglio 2016;

- c) servizi in materia statistica dal 2 luglio 2016;
  - d) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 2 luglio 2016;
  - e) piano strutturale intercomunale dal 2 luglio 2016;
  - f) procedure di valutazione di impatto ambientale dal 1° novembre 2017, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica dal 2 luglio 2016;
  - g) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 13 ottobre 2016;
2. in data 17 aprile 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, e con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni Parco Altavaldera per il comune di Chianni; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), e f), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica ad esclusione della funzione "procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica"; alla data del 20 settembre 2018, l'Unione dei Comuni Parco AltaValdera ha provveduto a trasmettere, con nota acquisita al protocollo regionale AOOGR/417209/A.080.050 del 4 settembre 2018, documentazione integrativa per la funzione "procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica", il cui esito nella prima fase di verifica è stato negativo; detta documentazione concernente le attività svolte dell'Unione risulta insufficiente a rimuovere le criticità rilevate in fase di prima verifica; nel merito: per quanto riguarda le attività del vincolo idrogeologico, l'Unione non ha trasmesso alcuna autorizzazione relativa al comune di Chianni, pertanto a norma del punto 5.10, lettera b), dell'allegato A alla D.G.R. n. 55/2018 non è stato dimostrato l'effettivo esercizio; per quanto riguarda la funzione "pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica", è stato trasmesso l'atto di nomina dei membri della commissione per il paesaggio, tuttavia, la documentazione risulta di per sé insufficiente in quanto a norma del punto 5.10, lettera c), dell'allegato A alla D.G.R. n. 55/2018, non è stata inviata documentazione relativa ai pareri resi dalla medesima commissione, e pertanto non è stato dimostrato l'effettivo esercizio per il comune di Chianni;

Considerato che il comune di Chianni esercita mediante l'Unione di comuni di cui fa parte sei funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Chitignano, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei Comuni Montani del Casentino", costituita in data 29 novembre 2011; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 36 del 5 settembre 2018, Supplemento n. 150, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2012;
  - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 11 settembre 2012;
  - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 1° gennaio 2012;
  - d) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 30 dicembre 2012;
  - e) servizi in materia di statistica dal 1° marzo 2015;
  - f) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2013;
  - g) piano strutturale intercomunale dal 1° settembre 2018;
2. in data 22 maggio 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio

associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino per il comune di Chitignano sulla base dello statuto vigente a detta data (pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 16 del 23 aprile 2014, Supplemento n. 54), e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), e f), e ha dato esito positivo per le funzioni di cui alle lettere b), d), e), e f); il 18 settembre 2018, si è svolta la seconda fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011 all'Unione di comuni per la funzione "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi", e per la funzione "piano strutturale intercomunale", esercitata dall'Unione a decorrere dal 1° settembre 2018; con nota AOOGR/483691/A.080.050 del 18 ottobre 2018 l'Ufficio procedente ha comunicato all'Unione dei Comuni Montani del Casentino l'esito positivo della seconda fase della verifica per entrambe le funzioni;

Considerato che il comune di Chitignano esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Chiusdino, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei Comuni Montani della Val di Merse", costituita in data 31 dicembre 2008; l'unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 26 del 27 giugno 2018, Supplemento n. 143, e i provvedimenti di attuazione richiamati dalla statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
  - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo dal 31 dicembre 2013;
  - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale dal 31 dicembre 2013;
  - c) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale dal 31 dicembre 2013;
  - d) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° dicembre 2008;
  - e) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore dal 31 dicembre 2013;
  - f) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 30 aprile 2009;
  - g) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 31 dicembre 2012;
  - h) servizi in materia statistica dal 1° dicembre 2008;
  - i) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° dicembre 2008;
  - j) vincolo idrogeologico, procedure di valutazione di impatto ambientale e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica" dal 9 giugno 2018
2. in data 15 marzo 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni Montani della Val di Merse per il comune di Chiusdino sulla base dello statuto vigente s detta data (pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 30 del 30 luglio 2014, Supplemento n. 90), e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), h) e i), e ha dato esito positivo per le funzioni f), h) e i), la funzione di cui alla lettera b) è cessata per effetto del recesso del Comune per parte della funzione; il 6 settembre 2018 si è svolta la seconda fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato, ed ha riguardato le funzioni "gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la

gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale”, “pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale”, “edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore”, “vincolo idrogeologico, procedure di valutazione di impatto ambientale e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica”, esercitata dall'Unione dalla data del 9 giugno 2018. Non è stata invece svolta la verifica sulla funzione “organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale”, in quanto, prima della data della verifica, sono stati trasmessi da parte dell'Unione, gli atti deliberativi di recesso della funzione da parte di tutti i Comuni facenti parte dell'Unione; con nota AOOGR/449352/A.080.050 del 27 settembre 2018, come integrata con nota AOOGR/451534/A.080.050 del 28 settembre 2018, l'Ufficio procedente ha comunicato all'Unione dei Comuni della Val di Merse e al comune di Chiusdino, il seguente esito della seconda fase della verifica:

- a) il mancato svolgimento della funzione “valutazione di impatto ambientale di competenza comunale, vincolo idrogeologico in ambito urbanistico, autorizzazioni relativi ai procedimenti in materia paesaggistica” limitatamente al rilascio di autorizzazione paesaggistica;
- b) il mancato svolgimento delle funzioni per le quali nella prima fase di verifica vi era stato un esito negativo;
- c) sulla base della comunicazione ricevuta dal Settore Protezione civile regionale risulta che il piano adottato con deliberazione della Giunta dell'Unione di comuni n. 112 del 28 agosto 2018 è aggiornato alla D.G.R. n. 395/2015. Le criticità in materia di pianificazione di protezione civile rilevate durante la prima fase della verifica risultano pertanto superate, e conseguentemente, la verifica per la funzione si conclude con esito positivo;

Considerato che il comune di Chiusdino esercita mediante l'Unione di comuni di cui fa parte cinque funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 1° ottobre 2018, il comune di Cinigiano non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota AOOGR/456110/A.080.050 del 2 ottobre 2018 con la quale questo Settore ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del paragrafo 5 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 272, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il comune di Cinigiano non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Comano, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata “Unione di Comuni Montana Lunigiana”, costituita in data 11 novembre 2011; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 40 del 4

ottobre 2017, Supplemento n. 143, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:

- a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2013;
  - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 1° gennaio 2012;
  - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 1° gennaio 2014;
  - d) servizi in materia di statistica dal 1° gennaio 2012;
  - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2013;
  - f) pianificazione strutturale intercomunale di cui all'art 23 LR 65/14 dal 22 settembre 2017;
  - g) vincolo idrogeologico, funzioni di competenza dei comuni relative alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) dal 1° gennaio 2012; procedimenti inerenti il vincolo paesaggistico dal 22 settembre 2017;
2. in data 20 marzo 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione di Comuni Montana Lunigiana per il comune di Comano; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), f), e g), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;

Considerato che il comune di Comano esercita mediante l'Unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che per effetto dell'articolo 82, comma 1, della legge regionale n. 68/2011 e di quanto disposto al paragrafo 8 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 272, il comune di Abetone Cutigliano, istituito con legge regionale 25 gennaio 2016, n. 1, per fusione dei comuni di Abetone e di Cutigliano, è ammissibile al contributo per il comune estinto di Cutigliano;

Considerato che per effetto dell'articolo 82, comma 1, della legge regionale n. 68/2011 e di quanto disposto al paragrafo 8 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 272, il comune di Crespina Lorenzana, istituito con legge regionale 22 novembre 2013, n. 69, per fusione dei comuni di Crespina e di Lorenzana, è ammissibile al contributo per il comune estinto di Lorenzana;

Considerato che per effetto dell'articolo 82, comma 1, della legge regionale n. 68/2011 e di quanto disposto al paragrafo 8 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 272, il comune di Fabbriche di Vergemoli, istituito con legge regionale 30 luglio 2013, n. 43, per fusione dei comuni di Fabbriche di Vallico e di Vergemoli, è ammissibile al contributo per i comuni estinti di Fabbriche di Vallico e di Vergemoli;

Considerato che, per il comune di Filattiera, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di Comuni Montana Lunigiana", costituita in data 11 novembre 2011; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 40 del 4 ottobre 2017, Supplemento n. 143, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2013;
  - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 1° gennaio 2012;

- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 1° gennaio 2014;
  - d) servizi in materia di statistica dal 1° gennaio 2012;
  - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2013;
  - f) pianificazione strutturale intercomunale di cui all'art 23 LR 65/14 dal 22 settembre 2017;
  - g) vincolo idrogeologico, funzioni di competenza dei comuni relative alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) dal 1° gennaio 2012; procedimenti inerenti il vincolo paesaggistico dal 22 settembre 2017;
2. in data 20 marzo 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione di Comuni Montana Lunigiana per il comune di Filattiera; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), f), e g), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica, ad esclusione della funzione "servizi in materia di statistica"; il 30 agosto 2018, si è svolta la seconda fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011 all'Unione di comuni, per la funzione relativa ai "servizi in materia statistica", a esito della quale l'Ufficio procedente ha accertato che l'Unione di Comuni Montana Lunigiana esercita effettivamente la funzione relativa ai servizi in materia statistica per il comune di Filattiera;

Considerato che il comune di Filattiera esercita mediante l'Unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Fosciandora, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione Comuni Garfagnana", costituita in data 23 dicembre 2011; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 37 del 13 settembre 2017, Supplemento n. 128, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi da 23 dicembre 2011;
  - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 30 dicembre 2011;
  - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 23 dicembre 2011;
  - d) servizi in materia di statistica dal 23 dicembre 2011;
  - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 23 dicembre 2011;
  - f) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, nei termini di cui agli articoli 23 e 24 della L.R. 65/2014 dal 14 settembre 2015;
  - g) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica dal 1° ottobre 2017;
2. in data 12 aprile 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione Comuni Garfagnana per il comune di Fosciandora; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), f) e g), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;

Considerato che il comune di Fosciandora esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;



Considerato che, per il comune di Londa, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve", costituita in data 27 settembre 2010; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 15 dell'11 aprile 2018, Supplemento n. 58, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
  - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo dal 1° gennaio 2015;
  - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale dal 1° gennaio 2015;
  - c) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale dal 1° gennaio 2015;
  - d) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 27 settembre 2010;
  - e) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore dal 1° gennaio 2015;
  - f) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 31 dicembre 2012;
  - g) servizi in materia di statistica dal 30 novembre 2014;
  - h) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 27 settembre 2010;
  - i) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 27 settembre 2010;
  - j) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 1° gennaio 2017;
  - k) procedura di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico dal 27 settembre 2010, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica dal 1° settembre 2018";
2. in data 19 e 24 aprile 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve per il comune di Londa; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) d), e), f), g), i), e j), e ha dato esito positivo per le funzioni di cui alle lettere c), d), f), g), i), e j); il 10 settembre 2018, si è svolta la seconda fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011 all'Unione di comuni, della funzione esercitata dall'unione per effetto dei provvedimenti attuativi previsti dallo statuto, "procedura di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica" a decorrere dal 1° settembre 2018; con nota AOOGR/442514/A.080.050 del 21 settembre 2018 l'Ufficio procedente ha comunicato all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve l'esito positivo della seconda fase della verifica relativa alla funzione "procedura di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica"; alla data del 20 settembre 2018 l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve non ha provveduto a trasmettere documentazione integrativa per le funzioni il cui esito nella prima fase di verifica è stato negativo, pertanto dette funzioni non possono essere considerate nell'ambito del presente procedimento di concessione dei contributi;

Considerato che il comune di Londa esercita mediante l'Unione di comuni di cui fa parte otto funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Marradi, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione Montana dei Comuni del Mugello", costituita in data 15 dicembre 2011; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 3 del 17 gennaio 2018, Supplemento n. 11, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 15 dicembre 2011;
  - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 1° dicembre 2012;
  - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 15 dicembre 2011;
  - d) servizi in materia di statistica dal 15 ottobre 2015;
  - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 15 dicembre 2011;
  - f) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale limitatamente alla predisposizione del piano strutturale intercomunale dal 14 settembre 2016;
2. in data 27 marzo 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello per il comune di Marradi; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), e f), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;

Considerato che il comune di Marradi esercita mediante l'Unione di comuni di cui fa parte sei funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Minucciano, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione Comuni Garfagnana", costituita in data 23 dicembre 2011; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 37 del 13 settembre 2017, Supplemento n. 128, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi da 23 dicembre 2011;
  - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 30 dicembre 2011;
  - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 23 dicembre 2011;
  - d) servizi in materia di statistica dal 23 dicembre 2011;
  - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 23 dicembre 2011;
  - f) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, nei termini di cui agli articoli 23 e 24 della L.R. 65/2014 dal 14 settembre 2015;
  - g) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica dal 1° ottobre 2017;
2. in data 12 aprile 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione Comuni Garfagnana per il comune di Minucciano; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), f) e g), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;

Considerato che il comune di Minucciano esercita mediante l'Unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Molazzana, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione Comuni Garfagnana", costituita in data 23 dicembre 2011; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 37 del 13 settembre 2017, Supplemento n. 128, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi da 23 dicembre 2011;
  - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 30 dicembre 2011;
  - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 23 dicembre 2011;
  - d) servizi in materia di statistica dal 23 dicembre 2011;
  - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 23 dicembre 2011;
  - f) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, nei termini di cui agli articoli 23 e 24 della L.R. 65/2014 dal 14 settembre 2015;
  - g) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica dal 1° ottobre 2017;
2. in data 12 aprile 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione Comuni Garfagnana per il comune di Molazzana; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), f) e g), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;

Considerato che il comune di Molazzana esercita mediante l'Unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Montemignaio, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei Comuni Montani del Casentino", costituita in data 29 novembre 2011; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 36 del 5 settembre 2018, Supplemento n. 150, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2012;
  - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 11 settembre 2012;
  - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 1° gennaio 2012;
  - d) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 30 dicembre 2012;
  - e) servizi in materia di statistica dal 1° marzo 2015;
  - f) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2013;
  - g) piano strutturale intercomunale dal 1° settembre 2018;
2. in data 22 maggio 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino per il comune di

Montemignaio sulla base dello statuto vigente a detta data (pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 16 del 23 aprile 2014, Supplemento n. 54), e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), e f), e ha dato esito positivo per le funzioni di cui alle lettere b), d), e f); il 18 settembre 2018, si è svolta la seconda fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011 all'Unione di comuni per le funzioni "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi", "servizi in materia statistica", e per la funzione "piano strutturale intercomunale", esercitata dall'Unione a decorrere dal 1° settembre 2018; con nota AOOGR/483691/A.080.050 del 18 ottobre 2018 l'Ufficio procedente ha comunicato all'Unione dei Comuni Montani del Casentino l'esito positivo della seconda fase della verifica per tutte le funzioni verificate;

Considerato che il comune di Montemignaio esercita mediante l'Unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Monterotondo Marittimo, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di Comuni Montana Colline Metallifere", costituita in data 14 dicembre 2011; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 2 del 15 gennaio 2014, Supplemento n. 6, e i relativi provvedimenti attuativi richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2013;
  - b) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore per quanto attiene i servizi scolastici dal 16 aprile 2012 e dal 1° gennaio 2013 l'edilizia scolastica;
  - c) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 16 aprile 2012;
  - d) servizi in materia statistica dal 30 dicembre 2013;
  - e) sportello unico attività produttive (SUAP) dal 30 dicembre 2013;
  - f) piano strutturale intercomunale dal 15 maggio 2018;
2. in data 22 marzo 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione di Comuni Montana Colline Metallifere per il comune di Monterotondo Marittimo; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica; la funzione "piano strutturale intercomunale" non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto è stata attivata successivamente alla data della verifica, e pertanto essa, nel presente procedimento, deve essere considerata sussistente per norma statutaria dell'Unione di appartenenza e in ragione dei provvedimenti attuativi previsti dallo statuto trasmessi all'Ufficio procedente;

Considerato che il comune di Monterotondo Marittimo esercita mediante l'Unione di comuni di cui fa parte sei funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Monteverdi Marittimo, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione Montana Alta Val di Cecina", costituita in data 16 dicembre 2011; l'Unione di comuni, anche se non raggiunge il limite demografico di 10.000 abitanti, rispetta i requisiti dell'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011 in quanto costituita alla data di entrata in vigore del comma 4 medesimo; lo statuto pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 5 del 31 gennaio 2018, Supplemento n. 19, come rettificato con pubblicazione sul BURT - Parte Seconda n. 6 del 7 febbraio 2018, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 28 ottobre 2012;
  - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 31 dicembre 2011;
  - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 30 agosto 2015;
  - d) servizi in materia di statistica dal 30 agosto 2015;
  - e) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale dal 1° gennaio 2016;
  - f) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 23 settembre 2017;
2. in data 10 aprile 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione Montana Alta Val di Cecina per il comune di Monteverdi Marittimo; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), e f), e ha dato esito positivo per le funzioni oggetto di cui alle lettere a), b), d), e f); alla data del 20 settembre 2018 l'Unione Montana Alta Val di Cecina non ha provveduto a trasmettere documentazione integrativa per la funzione il cui esito nella prima fase di verifica è stato negativo, pertanto detta funzione non può essere considerata nell'ambito del presente procedimento di concessione dei contributi;

Considerato che il comune di Monteverdi Marittimo esercita mediante l'Unione di comuni di cui fa parte cinque funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Montecatini Val di Cecina, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione Montana Alta Val di Cecina", costituita in data 16 dicembre 2011; l'Unione di comuni, anche se non raggiunge il limite demografico di 10.000 abitanti, rispetta i requisiti dell'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011 in quanto costituita alla data di entrata in vigore del comma 4 medesimo; lo statuto pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 5 del 31 gennaio 2018, Supplemento n. 19, come rettificato con pubblicazione sul BURT - Parte Seconda n. 6 del 7 febbraio 2018, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 28 ottobre 2012;
  - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 31 dicembre 2011;
  - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 30 agosto 2015;
  - d) servizi in materia di statistica dal 30 agosto 2015;
  - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 23 settembre 2017;
2. in data 10 aprile 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione Montana Alta Val di Cecina per il comune di

Montecatini Val di Cecina; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;

Considerato che il comune di Montecatini Val di Cecina esercita mediante l'Unione di comuni di cui fa parte cinque funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Monticiano, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei Comuni Montani della Val di Merse", costituita in data 31 dicembre 2008; l'unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 26 del 27 giugno 2018, Supplemento n. 143, e i provvedimenti di attuazione richiamati dalla statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
  - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo dal 31 dicembre 2013;
  - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale dal 31 dicembre 2013;
  - c) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale dal 31 dicembre 2013;
  - d) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° dicembre 2008;
  - e) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore dal 31 dicembre 2013;
  - f) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 30 aprile 2009;
  - g) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 31 dicembre 2012;
  - h) servizi in materia statistica dal 1° dicembre 2008;
  - i) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° dicembre 2008;
  - j) vincolo idrogeologico, procedure di valutazione di impatto ambientale e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica", dal 9 giugno 2018;
2. in data 15 marzo 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni Montani della Val di Merse per il comune di Monticiano sulla base dello statuto vigente a detta data (pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 30 del 30 luglio 2014, Supplemento n. 90), e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), h) e i), e ha dato esito positivo per le funzioni f), h) e i); il 6 settembre 2018 si è svolta la seconda fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato, ed ha riguardato le funzioni "gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale", "pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale", "edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore", e la funzione "vincolo idrogeologico, procedure di valutazione di impatto ambientale e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica", esercitata dall'Unione a decorrere dal 9 giugno 2018. Non è stata invece svolta la verifica sulla funzione "organizzazione dei servizi pubblici di interesse

generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale”, in quanto prima della data della verifica sono stati trasmessi da parte dell’Unione, gli atti deliberativi di recesso della funzione da parte di tutti i Comuni facenti parte dell’Unione; con nota AOOGR/449352/A.080.050 del 27 settembre 2018, come integrata con nota AOOGR/451534/A.080.050 del 28 settembre 2018, l’Ufficio procedente ha comunicato all’Unione dei Comuni della Val di Merse e al comune di Monticiano, il seguente esito della seconda fase della verifica:

- a) l’effettivo svolgimento della funzione “valutazione di impatto ambientale di competenza comunale, vincolo idrogeologico in ambito urbanistico, autorizzazioni relativi ai procedimenti in materia paesaggistica”;
- b) il mancato svolgimento delle funzioni per le quali nella prima fase di verifica vi era stato un esito negativo;
- c) sulla base della comunicazione ricevuta dal Settore Protezione civile regionale risulta che il piano adottato con deliberazione della Giunta dell’Unione di comuni n. 112 del 28 agosto 2018 è aggiornato alla D.G.R. n. 395/2015. Le criticità in materia di pianificazione di protezione civile rilevate durante la prima fase della verifica risultano pertanto superate, e conseguentemente, la verifica per la funzione si conclude con esito positivo;

Considerato che il comune di Monticiano esercita mediante l’Unione di comuni di cui fa parte sei funzioni previste dall’articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Montieri, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell’unione di comuni denominata “Unione di Comuni Montana Colline Metallifere”, costituita in data 14 dicembre 2011; l’Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all’articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 2 del 15 gennaio 2014, Supplemento n. 6, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l’Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni :
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2013;
  - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 16 aprile 2012;
  - c) servizi in materia di statistica dal 30 dicembre 2013;
  - d) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell’infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore dal 1° gennaio 2013;
  - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 30 dicembre 2013;
  - f) piano strutturale intercomunale dal 15 maggio 2018;
2. in data 22 marzo 2018, si è svolta, ai sensi dell’articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell’effettività dell’esercizio associato delle funzioni svolte dall’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere per il comune di Montieri; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica; la funzione “piano strutturale intercomunale” non è stata oggetto di verifica di effettività, in quanto è stata attivata successivamente alla data della verifica, e pertanto essa, nel presente procedimento, deve essere considerata sussistente per norma statutaria dell’unione di appartenenza e in ragione dei provvedimenti attuativi previsti dallo statuto trasmessi all’Ufficio procedente;

Considerato che il comune di Montieri esercita mediante l’Unione di comuni di cui fa parte sei funzioni previste dall’articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Mulazzo, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di Comuni Montana Lunigiana", costituita in data 11 novembre 2011; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 40 del 4 ottobre 2017, Supplemento n. 143, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2013;
  - b) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 1° gennaio 2014;
  - c) servizi in materia di statistica dal 1° gennaio 2012;
  - d) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2013;
  - e) pianificazione strutturale intercomunale di cui all'art 23 LR 65/14 dal 22 settembre 2017;
  - f) vincolo idrogeologico, funzioni di competenza dei comuni relative alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) dal 1° gennaio 2012; procedimenti inerenti il vincolo paesaggistico dal 22 settembre 2017;
3. in data 20 marzo 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione di Comuni Montana Lunigiana per il comune di Mulazzo; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), c), d), e), e f), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;

Considerato che il comune di Mulazzo esercita mediante l'Unione di comuni di cui fa parte sei funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Palazzuolo sul Senio, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione Montana dei Comuni del Mugello", costituita in data 15 dicembre 2011; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 3 del 17 gennaio 2018, Supplemento n. 11, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 15 dicembre 2011;
  - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 1° dicembre 2012;
  - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 15 dicembre 2011;
  - d) servizi in materia di statistica dal 15 ottobre 2015;
  - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 15 dicembre 2011;
  - f) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale limitatamente alla predisposizione del piano strutturale intercomunale dal 14 settembre 2016;
2. in data 27 marzo 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello per il comune di Palazzuolo sul Senio; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), e f), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;



Considerato che il comune di Palazzuolo sul Senio esercita mediante l'Unione di comuni di cui fa parte sei funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Piazza al Serchio, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione Comuni Garfagnana", costituita in data 23 dicembre 2011; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 37 del 13 settembre 2017, Supplemento n. 128, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi da 23 dicembre 2011;
  - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 30 dicembre 2011;
  - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 23 dicembre 2011;
  - d) servizi in materia di statistica dal 23 dicembre 2011;
  - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 23 dicembre 2011;
  - f) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, nei termini di cui agli articoli 23 e 24 della L.R. 65/2014 dal 14 settembre 2015;
  - g) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica dal 1° ottobre 2017;
2. in data 12 aprile 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione Comuni Garfagnana per il comune di Piazza al Serchio; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), f) e g), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;

Considerato che il comune di Piazza al Serchio esercita mediante l'Unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Pieve Fosciana, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione Comuni Garfagnana", costituita in data 23 dicembre 2011; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 37 del 13 settembre 2017, Supplemento n. 128, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi da 23 dicembre 2011;
  - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 30 dicembre 2011;
  - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 23 dicembre 2011;
  - d) servizi in materia di statistica dal 23 dicembre 2011;
  - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 23 dicembre 2011;
  - f) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, nei termini di cui agli articoli 23 e 24 della L.R. 65/2014 dal 14 settembre 2015;
  - g) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica dal 1° ottobre 2017;

2. in data 12 aprile 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione Comuni Garfagnana per il comune di Pieve Fosciana; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), f) e g), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;

Considerato che il comune di Pieve Fosciana esercita mediante l'Unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che per effetto dell'articolo 82, comma 1, della legge regionale n. 68/2011 e di quanto disposto al paragrafo 8 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 272, il comune di Pratovecchio Stia, istituito con legge regionale 22 novembre 2013, n. 43, per fusione dei comuni di Pratovecchio e di Stia, è ammissibile al contributo per il comune estinto di Stia;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 1° ottobre 2018, il comune di Radicondoli non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota AOOGR/460232/A.080.050 del 4 ottobre 2018 con la quale l'Ufficio precedente ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del paragrafo 5 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 272, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il Comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il comune di Radicondoli non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Roccalbegna, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana", costituita in data 20 settembre 2011; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT n. 23 del 6 giugno 2018, Supplemento 93, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
  - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo dal 1° gennaio 2014;
  - b) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale dal 1° gennaio 2014;
  - c) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2012;
  - d) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore dal 1° agosto 2012;
  - e) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 1° gennaio 2013;
  - f) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 31 ottobre 2012;
  - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 1° gennaio 2014;
  - h) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2012;
  - i) valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, procedimenti in materia paesaggistica dal 1° gennaio 2012;

2. in data 28 e 29 marzo 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana per il comune di Roccalbegna sulla base dello statuto vigente a detta data (pubblicato sul B.U.R.T - Parte Seconda, n. 45 del 7 novembre 2012, Supplemento n. 142), e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), g), h) e i), e ha dato esito positivo per le funzioni di cui alle lettere b), c), d), h) e i); alla data del 20 settembre 2018, l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana non ha provveduto a trasmettere documentazione integrativa per le funzioni il cui esito nella prima fase di verifica è stato negativo, pertanto dette funzioni non possono essere considerate nell'ambito del presente procedimento di concessione dei contributi;

Considerato che il comune di Roccalbegna esercita mediante l'Unione di comuni di cui fa parte sei funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Sambuca Pistoiese, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese", costituita in data 2 aprile 2013; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 33 del 14 agosto 2018, Supplemento n. 143, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 31 dicembre 2013;
  - b) servizi in materia di statistica dal 15 settembre 2014;
  - c) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 14 ottobre 2016;
  - d) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 15 settembre 2014;
  - e) valutazione di impatto ambientale di competenza comunale, vincolo idrogeologico in ambito urbanistico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica dal 31 luglio 2018
2. in data 13 marzo 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese per il comune di Sambuca Pistoiese sulla base dello statuto vigente a detta data (pubblicato sul BURT, Parte Seconda, n. 52 del 28 dicembre 2016, Supplemento n. 207), e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), e c), oltre che alla funzione "organizzazione servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compreso trasporto pubblico locale" e ha dato esito positivo per le funzioni di cui alle lettere a), b) e c); il 4 settembre 2018 si è svolta la seconda fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato ed ha riguardato:
  - a) la funzione per la quale nella prima fase della verifica era stato accertato il mancato esercizio: "organizzazione servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compreso trasporto pubblico locale";
  - b) la funzione esercitata dall'Unione per effetto della modifica statutaria "valutazione di impatto ambientale di competenza comunale, vincolo idrogeologico in ambito urbanistico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica", a decorrere dal 31 luglio 2018;
3. con nota AOOGR/449350/A.080.050 del 27 settembre 2018 l'Ufficio procedente ha comunicato all'Unione dei Comuni Montani Appennino Pistoiese il seguente esito della seconda fase della verifica:
  - a) lo svolgimento effettivo della funzione assunta in statuto "valutazione di impatto ambientale di competenza comunale, vincolo idrogeologico in ambito urbanistico, pareri relativi ai

procedimenti in materia paesaggistica”, per la quale è risultata idonea la documentazione integrativa acquisita al protocollo regionale n. 435805 del 18 settembre 2018;

b) il mancato svolgimento della funzione “organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale”, in quanto essa è cessata a decorrere dal 31 luglio 2018, per effetto della modifica statutaria;

4. la funzione “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni di cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, quarto comma della Costituzione”, non può essere considerata, in quanto lo statuto vigente presuppone che tutta o parte della funzione possa essere “trasferita al Consorzio Società della Salute territorialmente competente” in contrasto con la condizione prevista dall’articolo 90, comma 12, della l.r. 68/2011, che prevede “l’esercizio diretto della funzione da parte dell’unione”, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 14, comma 29, del decreto legge n. 78/2010, che prevede che i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa;

Considerato che il comune di Sambuca Pistoiese esercita mediante l’Unione di comuni di cui fa parte cinque funzioni previste dall’articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di San Casciano dei Bagni, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell’unione di comuni denominata “Unione dei Comuni Valdichiana Senese”, costituita in data 31 ottobre 2008; l’unione di comuni rispetta i requisiti di cui all’articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - parte seconda, n. 38 del 19 settembre 2018, supplemento n. 157, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto prevedono che l’unione eserciti per il comune le seguenti funzioni:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 31 dicembre 2008;
  - b) servizi in materia statistica dal 31 dicembre 2008;
  - c) sportello unico attività produttive (SUAP) dal 1° aprile 2009;
  - d) valutazione di impatto ambientale di competenza comunale dal 31 dicembre 2008, vincolo idrogeologico dal 31 dicembre 2008, procedimento amministrativo per il rilascio autorizzazione paesaggistica dal 1° ottobre 2017;
  - e) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo dal 1° gennaio 2016;
  - f) piano strutturale intercomunale dal 1° gennaio 2016;
  - g) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 1° aprile 2014;
- h) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 31 dicembre 2008;
2. in data 14 giugno 2018 si è svolta, ai sensi dell’articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell’effettività dell’esercizio associato delle funzioni svolte dall’Unione dei Comuni Valdichiana Senese per il comune di San Casciano dei Bagni sulla base dello statuto vigente a detta data (pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 38 del 20 settembre 2017, Supplemento n. 131); la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), e g), oltre alle funzioni “organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale”, “edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici” e la funzione “pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale”, e ha dato esito positivo per le funzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e per la funzione “pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale,

limitatamente alle attività relative al piano strutturale intercomunale, di cui all'articolo 23 della l.r. 65/2014"; alla data del 1° ottobre 2018, sulla base dello statuto vigente, risulta la cessazione della funzione "organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale", e della funzione "edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuola dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore", per le quali era stato comunicato l'esito negativo della verifica;

Considerato che il comune di San Casciano dei Bagni esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte sei funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di San Godenzo, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve", costituita in data 27 settembre 2010; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 15 dell'11 aprile 2018, Supplemento n. 58, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
  - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo dal 1° gennaio 2015;
  - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale dal 1° gennaio 2015;
  - c) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale dal 1° gennaio 2015;
  - d) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 27 settembre 2010;
  - e) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore dal 1° gennaio 2015;
  - f) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 31 dicembre 2012;
  - g) servizi in materia di statistica dal 30 novembre 2014;
  - h) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 27 settembre 2010;
  - i) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 27 settembre 2010;
  - j) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 1° gennaio 2017;
  - k) procedura di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico dal 27 settembre 2010, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica dal 1° settembre 2018";
2. in data 19 e 24 aprile 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve per il comune di San Godenzo; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) d), e), f), g), i), e j), e ha dato esito positivo per le funzioni di cui alle lettere c), d), f), g), i), e j); in data 10 settembre 2018, si è svolta la seconda fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011 all'Unione di comuni della funzione esercitata dall'unione per effetto dei provvedimenti attuativi previsti dallo statuto, "procedura di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica" a decorrere dal 1° settembre 2018; con nota AOOGR/442514/A.080.050 del 21 settembre 2018 l'Ufficio procedente ha comunicato all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve l'esito positivo della seconda fase della verifica relativa alla funzione "procedura di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica"; alla data del 20 settembre 2018

l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve non ha provveduto a trasmettere documentazione integrativa per le funzioni il cui esito nella prima fase di verifica è stato negativo, pertanto dette funzioni non possono essere considerate nell'ambito del presente procedimento di concessione dei contributi;

Considerato che il comune di San Godenzo esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte otto funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di San Romano in Garfagnana, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione Comuni Garfagnana", costituita in data 23 dicembre 2011; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 37 del 13 settembre 2017, Supplemento n. 128, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi da 23 dicembre 2011;
  - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 30 dicembre 2011;
  - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 23 dicembre 2011;
  - d) servizi in materia di statistica dal 23 dicembre 2011;
  - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 23 dicembre 2011;
  - f) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, nei termini di cui agli articoli 23 e 24 della L.R. 65/2014 dal 14 settembre 2015;
  - g) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica dal 1° ottobre 2017;
2. il 12 aprile 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, e con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione Comuni Garfagnana per il comune di San Romano in Garfagnana; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), f) e g), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;

Considerato che il comune di San Romano in Garfagnana esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che per effetto dell'articolo 82, comma 1, della legge regionale n. 68/2011 e di quanto disposto al paragrafo 8 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 272, il comune di San Marcello Piteglio, istituito con legge regionale 10 giugno 2016, n. 35, per fusione dei comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio, è ammissibile al contributo per il comune estinto di Piteglio;

Considerato che, per il comune di Santa Fiora, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana", costituita in data 20 settembre 2011; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT n. 23 del 6 giugno 2018, Supplemento 93, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
  - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo dal 1° gennaio 2014;

- b) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale dal 1° gennaio 2014;
  - c) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2012;
  - d) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore dal 1° agosto 2012;
  - e) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 1° gennaio 2013;
  - f) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 31 ottobre 2012;
  - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 1° gennaio 2014;
  - h) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2012;
  - i) valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, procedimenti in materia paesaggistica dal 1° gennaio 2012;
2. in data 28 e 29 marzo 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana per il comune di Santa Fiora, sulla base dello statuto vigente a detta data (pubblicato sul B.U.R.T - Parte Seconda, n. 45 del 7 novembre 2012, Supplemento n. 142), e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), g), h) e i), e ha dato esito positivo per le funzioni di cui alle lettere b), c), d), h) e i); alla data del 20 settembre 2018, l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana non ha provveduto a trasmettere documentazione integrativa per le funzioni il cui esito nella prima fase di verifica è stato negativo, pertanto dette funzioni non possono essere considerate nell'ambito del presente procedimento di concessione dei contributi;

Considerato che il comune di Santa Fiora esercita mediante l'Unione di comuni di cui fa parte sei funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 1° ottobre 2018, il comune di Sassetta non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota AOOGR/456109/A.080.050 del 2 ottobre 2018 con la quale l'Ufficio procedente ha comunicato al Comune i motivi di inammissibilità, a norma del paragrafo 5 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 272, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il Comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il comune di Sassetta non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Seggiano, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana ", costituita in data 20 settembre 2011; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT n. 23 del 6 giugno 2018, Supplemento 93, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo dal 1° gennaio 2014;
  - b) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale dal 1° gennaio 2014;
  - c) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2012;
  - d) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore dal 1° agosto 2012;
  - e) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 1° gennaio 2013;
  - f) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 31 ottobre 2012;
  - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 1° gennaio 2014;
  - h) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2012;
  - i) valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico dal 1° gennaio 2012, procedimenti in materia paesaggistica dal 1° gennaio 2014;
2. in data 28 e 29 marzo 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana per il comune di Seggiano, sulla base dello statuto vigente a detta data (pubblicato sul B.U.R.T - Parte Seconda, n. 45 del 7 novembre 2012, Supplemento n. 142), e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), g), h) e i), e ha dato esito positivo per le funzioni di cui alle lettere b), c), d), h) e i); alla data del 20 settembre 2018, l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana non ha provveduto a trasmettere documentazione integrativa per le funzioni il cui esito nella prima fase di verifica è stato negativo, pertanto dette funzioni non possono essere considerate nell'ambito del presente procedimento di concessione dei contributi;

Considerato che il comune di Seggiano esercita mediante l'Unione di comuni di cui fa parte sei funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Semproniano, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana ", costituita in data 20 settembre 2011; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT n. 23 del 6 giugno 2018, Supplemento 93, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
  - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo dal 1° gennaio 2014;
  - b) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale dal 1° gennaio 2014;
  - c) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2012;
  - d) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore dal 1° agosto 2012;
  - e) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 1° gennaio 2013;
  - f) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 31 ottobre 2012;



- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 1° gennaio 2014;
  - h) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2012;
  - i) valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, procedimenti in materia paesaggistica dal 1° gennaio 2012;
2. in data 28 e 29 marzo 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, e con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana per il comune di Semproniano sulla base dello statuto vigente a detta data (pubblicato sul B.U.R.T - Parte Seconda, n. 45 del 7 novembre 2012, Supplemento n. 142), e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), g), h) e i), e ha dato esito positivo per le funzioni di cui alle lettere b), c), d), h) e i); alla data del 20 settembre 2018, l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana non ha provveduto a trasmettere documentazione integrativa per le funzioni il cui esito nella prima fase di verifica è stato negativo, pertanto dette funzioni non possono essere considerate nell'ambito del presente procedimento di concessione dei contributi;

Considerato che il comune di Semproniano esercita mediante l'Unione di comuni di cui fa parte sei funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Sestino, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana", costituita in data 23 dicembre 2011; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 2 del 13 gennaio 2016, Supplemento n. 7, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
- a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 31 dicembre 2012;
  - b) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 31 dicembre 2011;
  - c) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 31 dicembre 2011;
  - d) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 1° novembre 2012;
  - e) servizi in materia di statistica dal 30 dicembre 2015;
  - f) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 23 dicembre 2011;
2. il 15 maggio 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana per il comune di Sestino; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), e) e f), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica ad esclusione della funzione "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi"; con nota AOOGR/448331/A.080.050 del 26 settembre questo Ufficio ha comunicato all'Unione di comuni che il Settore Protezione civile regionale in data 20 settembre 2018 ha accertato che il piano di protezione civile adottato dall'Unione con deliberazione di Giunta n. 112 del 28 agosto 2018, è stato aggiornato ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 395 del 7 aprile 2015 e che sono state superate le criticità rilevate durante la prima fase della verifica, e che pertanto la seconda fase della verifica ha dato esito positivo;

Considerato che il comune di Sestino esercita mediante l'Unione di comuni di cui fa parte sei funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che per effetto dell'articolo 82, comma 1, della legge regionale n. 68/2011 e di quanto disposto al paragrafo 8 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 272, il comune di Sillano Giuncugnano, istituito con legge regionale 24 novembre 2014, n. 71, per fusione dei comuni di Sillano e di Giuncugnano, è ammissibile al contributo per i comuni estinti di Sillano e di Giuncugnano;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 1° ottobre 2018, il comune di Stazzema non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota AOOGR/456105/A.080.050 del 2 ottobre 2018 con la quale l'Ufficio procedente ha comunicato al Comune i motivi di inammissibilità, a norma del paragrafo 5 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 272, in quanto pur facente parte di unione di comuni non esercita mediante detto ente almeno cinque funzioni, ed ha invitato il Comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il comune di Stazzema non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Talla, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei Comuni Montani del Casentino", costituita in data 29 novembre 2011; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 36 del 5 settembre 2018, supplemento n. 150, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2012;
  - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 11 settembre 2012;
  - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 1° gennaio 2012;
  - d) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 30 dicembre 2012;
  - e) servizi in materia di statistica dal 1° marzo 2015;
  - f) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2013;
  - g) piano strutturale intercomunale dal 1° settembre 2018;
2. il 22 maggio 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni montani del Casentino per il comune di Talla sulla base dello statuto vigente a detta data (pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 16 del 23 aprile 2014, Supplemento n. 54), e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), e f), e ha dato esito positivo per le funzioni di cui alle lettere b), d), e f); il 18 settembre 2018, si è svolta la seconda fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011 all'Unione di comuni per la funzione "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi", "servizi in materia statistica" e per la funzione "piano strutturale intercomunale", esercitata dall'Unione

a decorrere dal 1° settembre 2018; con nota AOOGR/483691/A.080.050 del 18 ottobre 2018 l'Ufficio precedente ha comunicato all'Unione dei Comuni Montani del Casentino l'esito positivo della seconda fase della verifica per tutte le funzioni verificate;

Considerato che il comune di Talla esercita mediante l'Unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Trequanda, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei Comuni Valdichiana Senese", costituita in data 31 ottobre 2008; l'unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - parte seconda, n. 38 del 19 settembre 2018, supplemento n. 157, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 31 dicembre 2008;
  - b) servizi in materia statistica dal 31 dicembre 2008;
  - c) sportello unico attività produttive (SUAP) dal 1° aprile 2009;
  - d) valutazione di impatto ambientale di competenza comunale dal 31 dicembre 2008, vincolo idrogeologico dal 31 dicembre 2008, procedimento amministrativo per il rilascio autorizzazione paesaggistica dal 1° ottobre 2017;
  - e) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo dal 1° gennaio 2016;
  - f) piano strutturale intercomunale dal 15 ottobre 2015;
  - g) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 1° aprile 2014;
  - h) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 31 dicembre 2008;
2. in data 14 giugno 2018 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni Valdichiana Senese per il comune di Trequanda sulla base dello statuto vigente a detta data (pubblicato sul BURT - Parte seconda, n. 38 del 20 settembre 2017, Supplemento n. 131), e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), e g), oltre alle funzioni "organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale", "edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici" e la funzione "pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale", e ha dato esito positivo per le funzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) e per la funzione "pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, limitatamente alle attività relative al piano strutturale intercomunale di cui all'articolo 23 della l.r. 65/2014"; alla data del 1° ottobre 2018, sulla base dello statuto vigente, risulta la cessazione della funzione "organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale", e della funzione "edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuola dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore", per le quali era stato comunicato l'esito negativo della verifica;

Considerato che il comune di Trequanda esercita mediante l'unione di comuni di cui fa parte sei funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Tresana, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di Comuni Montana Lunigiana", costituita in data 11 novembre 2011; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 40 del 4 ottobre 2017, Supplemento n. 143, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2013;
  - b) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 1° gennaio 2014;
  - c) servizi in materia di statistica dal 1° gennaio 2012;
  - d) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2013;
  - e) pianificazione strutturale intercomunale di cui all'art 23 LR 65/14 dal 22 settembre 2017;
  - f) vincolo idrogeologico, funzioni di competenza dei comuni relative alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) dal 1° gennaio 2012; procedimenti inerenti il vincolo paesaggistico dal 22 settembre 2017;
2. in data 20 marzo 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione di Comuni Montana Lunigiana per il comune di Tresana; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), c), d), e), e f), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;

Considerato che il comune di Tresana esercita mediante l'Unione di comuni di cui fa parte sei funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'Ufficio, alla data del 1° ottobre 2018, il comune di Vagli Sotto non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota AOOGR/456107/A.080.050 del 2 ottobre 2018 con la quale l'Ufficio procedente ha comunicato al Comune i motivi di inammissibilità, a norma del paragrafo 5 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 272, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il Comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il comune di Vagli Sotto non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Villa Collemandina, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione Comuni Garfagnana", costituita in data 23 dicembre 2011; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 37 del 13 settembre 2017, Supplemento n. 128, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi da 23 dicembre 2011;
  - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 30 dicembre 2011;
  - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 23 dicembre 2011;

- d) servizi in materia di statistica dal 23 dicembre 2011;
  - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 23 dicembre 2011;
  - f) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, nei termini di cui agli articoli 23 e 24 della L.R. 65/2014 dal 14 settembre 2015;
  - g) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica dal 1° ottobre 2017;
2. in data 12 aprile 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione Comuni Garfagnana per il comune di Villa Collemandina; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), f) e g), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;

Considerato che il comune di Villa Collemandina esercita mediante l'Unione di comuni di cui fa parte sette funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che, per il comune di Zeri, risultano i seguenti elementi:

1. fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di Comuni Montana Lunigiana", costituita in data 11 novembre 2011; l'Unione di comuni rispetta i requisiti di cui all'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011; lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 40 del 4 ottobre 2017, Supplemento n. 143, e i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, prevedono che l'Unione eserciti per il Comune le seguenti funzioni:
- a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2013;
  - b) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente dal 1° gennaio 2014;
  - c) servizi in materia di statistica dal 1° gennaio 2012;
  - d) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2013;
  - e) pianificazione strutturale intercomunale di cui all'art 23 LR 65/14 dal 22 settembre 2017;
  - f) vincolo idrogeologico, funzioni di competenza dei comuni relative alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) dal 1° gennaio 2012; procedimenti inerenti il vincolo paesaggistico dal 22 settembre 2017;
4. in data 20 marzo 2018, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, e con le modalità di cui alla D.G.R. n. 55/2018, la prima fase di verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione di Comuni Montana Lunigiana per il comune di Zeri; la verifica di effettività ha riguardato le funzioni di cui alle precedenti lettere a), c), d), e), e f), e ha dato esito positivo per tutte le funzioni oggetto di verifica;

Considerato che il comune di Zeri esercita mediante l'Unione di comuni di cui fa parte sei funzioni previste dall'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, e che pertanto ha i requisiti per la concessione del contributo;

Valutato che i contributi concessi con l'atto in oggetto non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto afferiscono ad attività istituzionali dei comuni, enti locali soggetti beneficiari, per l'esercizio di funzioni pubbliche a norma dell'articolo 82, comma 3, della l.r. 68/2011;

Visto il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n.42;

Vista la L.R. n.1/2015 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili;

Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n.61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile con il D.Lgs. n.118/2011;

Vista la legge regionale n. 79 del 27 dicembre 2017, con la quale si approva il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 dell'8 gennaio 2018 recante "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020";

#### DECRETA

1. E' concesso ai comuni di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto, il contributo di cui all'articolo 82 della legge regionale n. 68/2011, in quanto ciascuno di essi ha, per le motivazioni riportate in premessa, i requisiti e le condizioni previsti dall'articolo medesimo;
2. Non è concesso ai Comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Cinigiano, Radicondoli, Sassetta, Stazzema, e Vagli Sotto, il contributo di cui all'articolo 82 della legge regionale n. 68/2011 per le motivazioni riportate in premessa;
3. E' impegnata la somma di euro 499.999,76 sul capitolo 11034 (Codice V livello 1.04.01.02.003) del bilancio gestionale 2018, che presenta la necessaria disponibilità, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 82 della legge regionale n. 68/2011;
4. E' liquidata la somma complessiva di euro 499.999,76 agli enti di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto, imputando la spesa sull'impegno di cui al punto 3.
5. L'erogazione dei contributi è effettuata sulle contabilità speciali degli enti di cui all'allegato A aperta presso la Banca d'Italia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il dirigente

*Allegati n. 1*

A

*Allegato A*

*3327599dc7b2debb384c712825acb9d3e6efe8489510d11c34708153b8fe51fd*

**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**  
**Positivo**

**CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**Positivo**

**CERTIFICAZIONE**